



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD

III SEZIONE CIVILE

Il Giudice dell'esecuzione, in persona del dott. Alessandro Auletta, letti gli atti del procedimento **n. 195/2018** e quelli del collegato sub-procedimento, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.1.2020 e tenuto conto delle produzioni autorizzate avvenute in data 16.1.2020 e di quelle non autorizzate avvenute rispettivamente in data 20.1.2020 (da parte degli opposenti) e 17.2.2020 (da parte dell'opposto);

CONSIDERATO CHE:

con ricorso in opposizione all'esecuzione i debitori eseguiti hanno contestato il diritto del precedente di agire in via esecutiva, chiedendo in via interinale la sospensione dell'esecuzione (con le modalità di cui in appresso si dirà).

Gli opposenti hanno dedotto:

- a) la carenza di legittimazione attiva in capo al precedente;
- b) la intervenuta prescrizione del credito;
- c) la indeterminatezza della clausola feneratoria;

si è costituito il creditore precedente deducendo in via preliminare la inammissibilità della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;

nel merito ha contestato punto per punto l'avverso dedotto;

il creditore intervenuto ha svolto difese di mero stile;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.10.2019, lo scrivente evidenziava la necessità di acquisire documentazione relativa alla causa di estinzione delle procedure esecutive già poste in essere dal creditore e non giunte a fisiologica conclusione (la cui pendenza determinerebbe la interruzione, con effetto permanente, della prescrizione del credito);

all'udienza del 7.1.2020 le parti hanno ulteriormente svolto difese;

la questione preliminare della inammissibilità dell'istanza di sospensione, perché relativa alla efficacia esecutiva del titolo e non all'esecuzione (il che effettivamente costituisce il frutto, se non d'altro, di una imprecisione terminologica da parte degli opposenti, atteso che al G.E. può essere richiesta solo la sospensione dell'esecuzione), è agevolmente superabile in quanto – in seno all'udienza del 29.10.2019, come risulta dal verbale - gli opposenti hanno chiesto "la sospensione dell'esecuzione", che – come noto – rappresenta una istanza cautelare che ben può essere presentata, anche oralmente, in udienza, con riserva dei motivi (che in questo caso sono quelli ricavabili dal corpo del ricorso: v. Cass. 23.5.1997, n. 4604);

ciò detto l'istanza di sospensione merita accoglimento nei limiti che si vanno a dire in appresso;

non è *prima facie* fondata la questione relativa alla carenza di legittimazione attiva dato che i documenti allegati dal precedente, avuto riguardo anche alla normativa



conferente in materia, giustificano il passaggio del credito qui azionato tra diversi titolari fino a giungere al soggetto che ha dato impulso alla presente procedura; appare invece *prima facie* fondata la questione relativa alla prescrizione del credito del procedente;

in merito a tale questione il procedente e gli oppositori dibattono circa l'applicazione dell'art. 2945, comma 2, c.c. o 2945, comma 3, c.c., avuto riguardo alla circostanza, a più riprese evidenziata dalla difesa degli oppositori, che l'effetto interruttivo permanente disciplinato dalla prima delle suddette disposizioni avrebbe luogo solo quando il p.e. giunga alla sua fisiologica conclusione, laddove, invece, in caso di c.d. estinzione atipica (semmai legata a comportamenti inerziali del creditore) troverebbe applicazione la meno favorevole disposizione di cui al terzo comma, onde il termine di prescrizione inizierebbe a decorrere dal momento dell'atto interruttivo (effetto istantaneo);

invero, a prescindere dalla ritualità dei depositi dei documenti a supporto di quanto affermato, vi è che il creditore: i) rileva, peraltro a più riprese, che la procedura esecutiva si è estinta per "rigetto dell'istanza di vendita"; ii) di non essere in grado di allegare copia del provvedimento estintivo onde consentire al G.E. di appurare se si trattò di estinzione tipica o atipica;

pertanto, all'esito della cognizione sommaria tipica della fase, deve ritenersi che le procedure "napoletane" non si conclusero con un epilogo fruttuoso, il che rileva per affermare che l'avvio di tali procedure abbia determinato l'interruzione solo istantanea del termine di prescrizione del diritto che, quindi, all'atto della notifica del precetto si era *prima facie* prescritto, non interessando, ai predetti fini, la data di stabilizzazione del provvedimento di estinzione (così come ritenuto dall'opposto);

in definitiva non può trovare applicazione l'effetto interruttivo permanente di cui al secondo comma dell'art. 2945 c.c. quanto piuttosto quello istantaneo di cui all'art. 2945, comma 3, c.c.;

a supporto di tale conclusione il Tribunale ritiene dirimente il richiamo ad un recente arresto della giurisprudenza di legittimità (Cass. 9.5.2019, n. 12239) ove:

- i) in primo luogo è stata richiamata una pregressa decisione secondo cui tra gli atti interruttivi della prescrizione viene in rilievo anche quello con cui si introduce il processo esecutivo (art. 2943 c.c., comma 1), e che a questo atto l'art. 2945 c.c., comma 2, ricollega l'effetto interruttivo permanente sino al momento in cui il procedimento coattivo stesso giunga a un risultato che possa considerarsi equipollente a ciò che la medesima norma individua, per la giurisdizione cognitiva, nel passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. Il che si verifica quando il processo di esecuzione abbia fatto conseguire al creditore procedente l'attuazione coattiva, in tutto o in parte, del suo diritto, ovvero, alternativamente, "quando la realizzazione della pretesa esecutiva non sia conseguita per motivi diversi dall'estinzione del processo, quali, ad esempio, la mancanza o l'insufficienza del ricavato della vendita, la perdita successiva del bene assoggettato ad espropriazione e simili" (Cass., n. 4203 del 2002, pag. 17);
- ii) in secondo luogo ha evidenziato che "la *ratio* nella logica della disciplina della prescrizione, è evidente: quando penda il processo, anche esecutivo, la condotta del creditore non può dirsi inerziale e quindi significativa ai fini



dei riflessi sulla persistenza del diritto; mentre, a norma dell'art. 2945 c.p.c., comma 3, quando quel processo si chiuda per mancanza d'iniziativa del creditore, che non lo coltivi come la legge impone, allora quella permanenza dell'effetto viene meno, fermo l'originario atto interruttivo che, pertanto, riprende un effetto istantaneo”;

iii) conseguentemente, “l'ipotesi di chiusura anticipata conseguente [nel caso deciso, n.d.s.] al mancato rinnovo nei termini della trascrizione del pignoramento, sebbene ulteriore e distinta rispetto al novero delle fattispecie estintive codicistiche, rientra nella categoria delle dinamiche conclusive del procedimento riconducibili alla connotazione inerziale della condotta del creditore. Il processo esecutivo si chiude perché il creditore non lo ha coltivato come necessario”.

In definitiva, secondo la S.C. – alle cui conclusioni qui si intende aderire data la particolare autorevolezza del Collegio da cui promana la decisione ed il suo inserimento nel c.d. progetto esecuzioni con il quale la Corte ha inteso, ferma restando la non vincolatività del precedente, individuare questioni di massima rilevanza controverse nella giurisprudenza e risolverle con pronunce, anche adottate nell'interesse della legge, la cui efficacia nomofilattica è particolarmente avvertita - in tema di prescrizione, l'effetto interruttivo permanente determinato dall'introduzione del processo esecutivo si conserva, agli effetti dell'art. 2945 c.p.c., comma 2, quando la chiusura della procedura coattiva consista nel raggiungimento dello scopo della stessa ovvero, alternativamente, il suddetto scopo non sia raggiunto ma la chiusura del procedimento sia determinata da una condotta non ascrivibile al creditore procedente, mentre, in ipotesi opposta a quest'ultima, a norma dell'art. 2945 c.p.c., comma 3, l'effetto stesso resterà istantaneo;

è necessario evidenziare che la questione della prescrizione – ed a ben vedere anche le altre sollevate nel ricorso introduttivo – non afferiscono alla posizione dell'interventore (tralasciando la posizione dell'ADER, il cui credito è sottosoglia, rispetto a quanto previsto dall'art. 76, d.p.r. n. 602 del 1973, onde deve ritenersi che tale creditore comunque non potrebbe dare impulso autonomamente alla procedura);

ora, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 61 del 2014) la caducazione o altra vicenda che incida sull'efficacia esecutiva del titolo posto alla base del pignoramento dal creditore non può pregiudicare il diritto dell'interventore titolato di dare ulteriore impulso all'azione esecutiva (da altri intrapresa);

peraltro, non vi è dubbio che nel caso di specie non si rientra in ipotesi di carenza *ab origine* del titolo (che giustificerebbe la caducazione anche dell'intervento: v. par. 8 e 9 della decisione richiamata), ed anzi appare utile il richiamo al passaggio motivazionale ove si precisa che “rileva che l'esecuzione forzata risulti formalmente legittima, anche se, per ipotesi, sia sostanzialmente ingiusta, essendo perciò sufficiente - affinché il creditore intervenuto con titolo non subisca gli effetti del venir meno dell'azione esecutiva del creditore procedente - che esista un titolo esecutivo in favore di quest'ultimo, non anche che sia esistente il diritto di credito in esso rappresentato”;

il motivo relativo alla usurarietà dell'interesse pattuito è assorbito afferendo evidentemente al *quantum debeatur* (oltre a richiedere, per sua natura, un più



approfondito esame nell'ambito della cognizione piena della eventuale fase di merito dell'opposizione);

peraltro lo scrivente non dubita dell'ammissibilità di una sospensione parziale;

in questo senso depone l'opinione della dottrina più accreditata (che qui non è possibile citare stante il divieto di cui all'art. 118, comma 3, d.a. c.p.c.), secondo cui "la soluzione preferibile sembra quella che propende per l'ammissibilità della sospensione parziale dal punto di vista soggettivo poiché essa garantisce la posizione dell'opponente e lo salvaguarda dal rischio che l'esecuzione possa aver luogo su impulso del creditore contestate";

la particolare novità della questione trattata giustifica la integrale compensazione delle spese tra gli opposenti ed il c.p. relativamente alle difese svolte nel presente subprocedimento;

P.Q.M.

sospende l'esecuzione relativamente alla posizione del creditore procedente;

compensa integralmente le spese del presente sub-procedimento tra le parti costituite nello stesso;

assegna il termine perentorio di novanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163-*bis* c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà, con decorrenza dalla definitività del presente provvedimento;

fissa per l'ulteriore seguito dell'esecuzione, avuto riguardo alla posizione del creditore intervenuto *cum titulo*, l'udienza del 24.3.2020, ore 10.30.

Si comunichi.

Aversa, 20.2.2020

Il G.E.
dott. Alessandro Auletta

